

Relazione del Consiglio di Amministrazione

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99)

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

- *in prima convocazione*
27 aprile 2011, ore 9.00
 - *in seconda convocazione*
28 aprile 2011, ore 15.00
-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del d. lgs. 58/98 e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99 per l'assemblea ordinaria e straordinaria di Industria e Innovazione S.p.A. del 27 e 28 aprile 2011.

Modifica degli artt. 6, 8 e 9 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 5 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (il “Decreto”) in recepimento della Direttiva 2007/36/CE che ha modificato la disciplina vigente in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

A seguito dell'emanazione del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (la “Società”) ha provveduto tempestivamente ad adeguare il proprio statuto sociale alle disposizioni di carattere obbligatorio.

Ad esito di successive valutazioni, l'organo amministrativo della Società ha considerato la possibilità di recepire ulteriori facoltà normative introdotte dal Decreto che, poiché di carattere non obbligatorio, sono sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'assemblea straordinaria.

Con l'occasione si propone altresì di procedere ad una modifica dell'art. 8 dello statuto sociale al fine di introdurre una deroga statutaria alle disposizioni del d. lgs. 58/98 (“TUF”) in materia di c.d. *passivity rule*.

Di seguito viene fornita una descrizione delle proposte di modifica in relazione ai singoli articoli dello statuto sociale.

Articolo 6

La modifica di cui all'art. 6 dello statuto ha lo scopo di recepire la facoltà prevista dall'art. 83-*duodecies* del TUF. Tale norma prevede che, ove previsto dallo statuto, le società quotate possano chiedere in qualsiasi momento agli intermediari i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Tale previsione statutaria è diretta a consentire un miglior coordinamento tra i soci di minoranza, al fine dell'esercizio dei diritti per i quali è richiesta una partecipazione di minoranza qualificata. Infatti, come previsto dal terzo comma dell'art. 83-*duodecies* del TUF, la previsione statutaria di tale facoltà impone alla società di effettuare la richiesta laddove ne facciano istanza tanti soci che rappresentino la metà della quota minima stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma primo, del TUF in materia di nomina degli Amministratori.

Quanto ai costi dell'operazione, l'art. 83-*duodecies* del TUF prevede che gli stessi saranno ripartiti tra la

società e i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata. Nell'esercizio di tale delega, l'art. 133-*bis* del Regolamento Consob 11971/99 rimette allo statuto la disciplina dei criteri di ripartizione dei costi fra soci e società fermo restando che, nel caso la richiesta sia effettuata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione, la società sostiene per intero i relativi costi.

Al riguardo, si propone una ripartizione dei costi fra soci richiedenti e società nella misura del 50% ciascuno.

Articolo 8

La prima modifica dell'art. 8 consiste nella previsione della facoltà, ai sensi dell'art. 2369 cod. civ., di tenere l'assemblea ordinaria e straordinaria in un'unica convocazione escludendo, dunque, le convocazioni successive alla prima. In tale ipotesi, all'unica convocazione si applicheranno, per l'assemblea ordinaria, i *quorum* previsti per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione e per l'assemblea straordinaria, i *quorum* previsti per l'assemblea straordinaria in terza convocazione.

La formulazione adottata lascia alla discrezionalità dell'organo amministrativo la decisione se optare per la convocazione tradizionale (indicando la prima, la seconda e, se del caso, la terza convocazione) o per quella in unica convocazione.

La seconda modifica di cui all'articolo 8 consente di derogare alle disposizioni di cui all'art. 104, commi primo e primo-*bis*, del TUF che prevedono l'obbligo per le società italiane quotate di astenersi dal compiere atti od operazioni che possano contrastare con il conseguimento degli obiettivi di una offerta pubblica di acquisto, salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza (c.d. *passivity rule*). L'art. 104, comma primo-*ter*, del TUF consente, infatti, agli statuti di derogare (in tutto o in parte) a detta disciplina.

L'inserimento di tale deroga in statuto consentirà agli amministratori della Società – nel caso in cui il tentativo di scalata sia ritenuto non conforme all'interesse sociale – di adottare in tempi rapidi atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Il tempo necessario per convocare e deliberare in assemblea eventuali azioni di difesa potrebbe, infatti, non essere compatibile con la rapidità di svolgimento delle procedure di OPA e, pertanto, l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'assemblea potrebbe ostacolare tali azioni difensive ovvero pregiudicarne l'efficacia.

Articolo 9

L'articolo 135-*undecies* del TUF, stabilisce che le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Tale disposizione fa tuttavia salva una diversa disciplina statutariamente prevista.

Al riguardo, si propone di modificare l'art. 9 dello statuto sociale affinché la Società possa avvalersi della facoltà (senza averne l'obbligo) di designare un rappresentante degli azionisti.

Per una migliore informativa, di seguito vengono analiticamente illustrate, tramite raffronto con la precedente formulazione delle corrispondenti clausole statutarie, le modificazioni proposte.

Tali modifiche dello statuto sociale non legittimano gli azionisti all'esercizio del diritto di recesso.

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|--|--|
| <p>Articolo 6 - Azioni Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.</p> | <p>Articolo 6 - Azioni Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti nella misura del 50% a carico della società e del 50% a carico dei soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Articolo 8 - Convocazione L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul sito internet della Società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza Mercati; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. <p>L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.</p> <p>Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di Assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.</p> <p>L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro</p> | <p>Articolo 8 - Convocazione L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul sito internet della Società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza Mercati; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. <p>L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.</p> <p>Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di Assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p> <p>L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.</p> <p>La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p> | <p>Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.</p> <p>La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.</p> <p>La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p> |
|---|--|

* * *

Alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio d'Amministrazione

delibera

- di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale inserendovi il seguente ultimo comma:

La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti nella misura del 50% a carico della società e del 50% a carico dei soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

- di modificare l'articolo 8 dello statuto sociale come segue:

Articolo 8 - Convocazione

L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;*
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza Mercati;*
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.*

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di Assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni di tale dilazione.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

- di modificare l'articolo 9 dello statuto sociale come segue:

Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza

Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.

La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese”.

Milano, 24 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione
F.to L'Amministratore Delegato
(Dott. Valerio Fiorentino)